Circolare INPS n. 65 del 13.04.2018

1. Permessi retribuiti

L'articolo 31, nel confermare la possibilità di concedere permessi retribuiti per concorsi ed esami nella misura di 8 giorni all'anno, stabilisce nuove condizioni e modalità per la fruizione dei seguenti benefici:

a. i permessi per lutto per il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il II grado, gli affini entro il I grado, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016, **possono essere fruiti entro 7 giorni lavorativi dal decesso, nella misura di 3 giorni per evento, anche non consecutivi**. L'articolo 33, comma 4, del CCNL stabilisce che per il lutto non è possibile ricorrere ai benefici previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, in quanto trova applicazione esclusiva la norma in esame;
b. **i permessi previsti in occasione del matrimonio ovvero dell'unione civile possono essere fruiti nella misura di 15 giorni consecutivi ed entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio ovvero si è costituita l'unione civile**.

Tutte le causali previste dalla norma richiamata devono essere debitamente documentate.